

## Contro le doppie imposizioni

### In vigore la convenzione Italia - San Marino

A seguito della comunicazione formale da parte dello Stato italiano, il 3 ottobre 2013 è entrata in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. Il Senato della Repubblica italiana aveva ratificato la Convenzione in data 8 luglio 2013. La ratifica da parte dello Stato sammarinese è invece avvenuta nel giugno 2012.

*di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners*

Con l'entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e San Marino, sottoscritta nel marzo del 2002, la disciplina dei rapporti economici tra i due Paesi entra in una nuova fase, da tempo invero auspicata.

Le disposizioni convenzionali, modificate dal Protocollo firmato nel giugno 2012 ed immediatamente ratificato da San Marino, realizzano condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti esteri, i quali sono, in tal modo, tutelati dall'esistenza di un quadro coerente di norme pattizie in materia tributaria, idoneo a garantire il regolare svolgimento delle operazioni economiche tra i due Paesi.

Dovrebbe inoltre essere imminente l'uscita di San Marino dalla cd. "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze italiano del 4 maggio 1999.

La comunicazione formale da parte dell'Italia, in merito al completamento delle procedure interne di ratifica della Convenzione, rappresenta l'ultimo atto di un *iter* che ha portato, prima, all'approvazione del disegno di legge di ratifica da parte del Consiglio dei Ministri e, successivamente, all'approvazione da parte delle due Camere del Parlamento italiano.

La Convenzione arricchisce il vasto network di accordi contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia, ma, soprattutto, rappresenta un significativo "complemento all'insieme dei rapporti finanziari e commerciali" intrattenuti dallo Stato italiano con San Marino. Questi beneficeranno del trattamento fiscale favorevole riservato ai flussi di dividendi, interessi e royalties, nonché di disposizioni idonee a garantire la più completa trasparenza per effetto del riformato art. 26 della Convenzione medesima, il quale disciplina lo scambio di informazioni.

Con riferimento alle imposte prelevate tramite ritenuta alla fonte e alle altre imposte sul reddito relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore, le disposizioni della Convenzione si applicheranno a far data dal 1° gennaio 2014.

#### Il trattamento convenzionale di dividendi, interessi e royalties

La Convenzione introduce un regime fiscale favorevole per dividendi, interessi e royalties.

Le disposizioni convenzionali prevedono che i dividendi transfrontalieri sono assoggettati a tassazione nello Stato del percipiente. Su tali redditi si applica, nello Stato della fonte e ai sensi dell'art. 10, par. 2 della Convenzione, una ritenuta la quale però non può eccedere:

- lo 0% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società di capitali che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi;

- il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

La suindicata disposizione è pertanto in linea con il trattamento fiscale comunitario dei dividendi, previsto dalla direttiva cd. madre-figlia. Quest'ultima infatti statuisce che, in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, lo Stato membro in cui ha sede la società-madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa riceve dalla società-figlia.

Approccio analogo si rinviene con riferimento al trattamento convenzionale degli interessi.

L'art. 11, par. 2 della Convenzione prevede che la ritenuta alla fonte applicabile agli interessi non può eccedere:

- lo 0% dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi;

- il 13% dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.

In conformità con quanto previsto dalla direttiva comunitaria cd. interessi e royalties, la corresponsione di interessi transnazionali tra una società con sede in San Marino e la sua consociata con sede in Italia, è assoggettata ad imposizione in via esclusiva nello Stato della società beneficiaria, mentre viene eliminata ogni forma di imposizione alla fonte, causa di ostacoli economici e finanziari, in presenza dei requisiti suindicati.

Un trattamento non differente viene riservato alle royalties, assoggettate a tassazione nello Stato del percipiente. L'art. 12, par. 2 della Convenzione prevede che la ritenuta alla fonte applicabile alle royalties non può eccedere:

- lo 0% dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi;

- il 10% dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

Anche il trattamento fiscale convenzionale delle royalties è in linea con le previsioni comunitarie di cui alla direttiva cd. interessi e royalties.

#### **Trasparenza fiscale e scambio di informazioni**

Con l'entrata in vigore della Convenzione, lo scambio di informazioni in materia fiscale tra l'Amministrazione sammarinese e quella italiana sarà improntato agli standard di trasparenza e scambio di informazioni accolti dalla comunità internazionale e recepiti nell'art. 26 dell'accordo, per effetto della modifica apportata dal Protocollo sottoscritto nel giugno del 2012.

In particolare, il par. 1 del suindicato articolo prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni "verosimilmente pertinenti":

- per applicare le disposizioni convenzionali o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere prelevate per conto degli Stati contraenti;

- per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

Il par. 4 dell'art. 26 della Convenzione è stato aggiunto dal Protocollo del 2012, in conformità alla versione del 2005 dell'art. 26 del Modello OCSE, al fine di disciplinare lo scambio di informazioni in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste per ragioni fiscali interne.

Il par. 5 dell'art. 26 della Convenzione ha invece l'obiettivo di assicurare lo scambio di informazioni anche nel caso in cui queste ultime siano custodite da banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari, nonché lo scambio delle informazioni sugli assetti proprietari:

"5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona".

La rilevanza che, in sede di sottoscrizione del Protocollo del 2012, è stata attribuita alle disposizioni sullo scambio di informazioni trova riscontro nelle previsioni dell'Articolo V del Protocollo medesimo.

Secondo il par. 1 dell'Articolo V del Protocollo, le disposizioni degli artt. 10 ("Dividendi"), 11 ("Interessi") e 12 ("Canoni") si applicano a condizione che sia effettivamente attuato lo scambio di informazioni previsto dall'art. 26 della Convenzione. Ciascuno Stato contraente può sospendere l'applicazione degli artt. 10, 11 e 12, ove abbia fondato motivo di ritenere che l'art. 26 non sia adeguatamente applicato. In tal caso, sui flussi transnazionali di dividendi, interessi e royalties troveranno applicazione le seguenti aliquote della ritenuta alla fonte:

- 5% per i dividendi (in luogo di 0%);
- 13% per gli interessi (in luogo di 0%);
- 10% per le royalties (in luogo di 0%).